

REVISIONE 07 - del 03.01.2012

CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione C.C.n.55 del 16.04.2003

Artt. 5 e 8 modificati con Deliberazione C.C. n. 44 del 20.04.2004

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Gruppo di Lavoro

Coordinatore Unico del Procedimento

Ing. Lino Baldo – Dirigente del Dipartimento LL.PP.

Progettisti

Dott.ssa Rosaria Leo – Capo Settore Servizi Pubblici, Ecologia ed Ambiente

Dott. Arch. Vittorio Brignardello – Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali

Arch. Alberto Spriano – Capo Settore Urbanistica

Consulenti

Dott. Vittorio Cerciello – Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Dott. Arch. Vincenzo Curti – Estensore del Piano Urbano del Traffico

Regolamento di applicazione della zonizzazione acustica del territorio comunale

Schema

INDICE

Introduzione

Art. 1 Quadro normativo di riferimento

Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento

Art. 3 Attività

Art. 4 Controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare

Art. 5 Controllo, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 6 Valutazione clima acustico

Art. 7 Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili

Art. 8 Modalità di concessione delle autorizzazioni in deroga

Art. 9 Attività di vigilanza e controllo

INTRODUZIONE

Il presente schema di regolamento ha come oggetto la regolamentazione del territorio in base alla proposta di zonizzazione acustica, ai sensi della L.R. 52/2000. In fase di approvazione definitiva della classificazione acustica del territorio, i contenuti del regolamento verranno trasferiti, all'interno del Regolamento Edilizio comunale, all'articolo 31 *Requisiti delle costruzioni*, comma 2 lettera e.

Art. 1 Quadro normativo di riferimento

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, dalla Legge Regionale 20 ottobre 2000, n.52 *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*, integrata dalla D.G.R. 6 agosto 2001 n.85-3802 *Criteri per la classificazione acustica del territorio*, che in particolare introduce l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti della predisposizione della classificazione acustica e dell'avvio della procedura di approvazione entro 12 mesi dall'emanazione delle direttive di cui sopra.

La legge 447/95 prevede, inoltre, decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, quali il D.M. Ambiente 11.12.1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*; D.P.C.M. 18.07.1997 *"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"* e D.P.C.M. 16.04.1999 n.215; il D.P.C.M. 14.11.1997 *"Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore"*; il D.M. Ambiente 31.10.1997 *"Metodologia di misura del rumore aereoportuale"*; il D.M. Ambiente 16.03.1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*; il D.P.C.M. 31.03.1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica"*; il D.P.R. 18.11.1998 n. 459 *Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge n.447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"*;

La legge prevede che i comuni provvedano alla suddivisione dei territori secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997 recante, come sopra citato, i valori limite di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in classi omogenee in applicazione dell'art.1, comma 2 del D.P.C.M., tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti.

Si riportano di seguito le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997

CLASSE I Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV Aree ad intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La D.G.R. 85-3802 citata ha successivamente meglio specificato la classificazione sopra esposta.

Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento intende disciplinare i seguenti ambiti:

- Il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- Il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- Lo svolgimento di attività spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- La concessione delle autorizzazioni in deroga.

Art. 3 Attività e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Ai fini del presente regolamento, per attività si intende qualsiasi elemento funzionale che genera emissioni/immissioni sonore nell'ambiente.

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Valori limite di emissione – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e, qualora presenti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente, misurato in prossimità dei ricettori (es. persone, abitazioni, uffici, ecc.):

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di qualità – Leq. in dB(A): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di qualità ambientale e di tutela:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

La misurazione dei valori indicati dalle tabelle sopra esposte, viene realizzata in ossequio ai disposti del D.M. Ambiente 16.03.1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”* ed in generale alla normativa vigente all'atto della misurazione stessa. A mero titolo esemplificativo, si precisa che il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) può essere rilevato con i seguenti metodi:

- per integrazione continua; il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento (diurno dalle h. 06.00 alle h. 22.00 – notturno dalle h. 22.00 alle h. 06.00), con l'eventuale esclusione degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;
- con tecnica di campionamento; il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale in un intervallo di tempo (T₀). In questo caso il valore viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A), relativo agli intervalli del tempo di osservazione, dato dalla relazione logaritmica così come prevista all'allegato B.2 lettera b) del D.M. 16.03.1998 citato.

Art. 4 Controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare

L'attività di controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare, avrà applicazione nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla normativa nazionale in materia.

Art: 5 Controllo, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti rumorose.

Il titolare o avente diritto di attività di nuova realizzazione o sottoposte a variazioni rispetto alle situazioni esistenti, la cui realizzazione comporta variazioni delle condizioni preesistenti in una determinata porzione di territorio dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività, è obbligato a presentare all'ufficio comunale competente la documentazione di impatto acustico. Qualora l'opera o l'attività rientri nel campo di applicazione del presente articolo, il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporta l'installazione o l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esercizio di attività rumorose, ove per sorgenti sonore e attività rumorose devono intendersi a titolo esemplificativo: macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale e artigianale oppure a servizio di attività agricole, mulini ed altri impianti destinati ad attività di macinazione o di miscelazione, sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici, impianti frigoriferi di tipo non domestico, gruppi elettrogeni, impianti di depurazione, macchinari per trattamento rifiuti, impianti pneumatici ausiliari (es. produzione e distribuzione area compressa), impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazioni di materiali, ecc.), impianti di servizio (ad es. autolavaggi).

L'obbligatorietà della documentazione di impatto acustico si riferisce alle opere ed attività di seguito riportate:

- a) impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.**
- b) discoteche;**
- c) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. C) della L. 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi). Sono inoltre ricompresi i pubblici esercizi di cui alla lett. A) e B) della richiamata norma qualora vengano svolte attività di intrattenimento musicali dal vivo in maniera continuativa.**
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;**

Al riguardo si precisa che per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59). Per quanto riguarda, invece, le attività produttive si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane, fatto salvo quanto sopra riportato, che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad es. parrucchieri, manicure – lavanderie a secco – riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa – confezione di abbigliamento su misura – pasticcerie, gelaterie, - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie – ecc.). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici – lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero). Tuttavia si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente regolamento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento in ambiente esterno e abitativo.

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta deve contenere:

- Descrizione della tipologia dell'opera o dell'attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

- Descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari; specificazione delle caratteristiche temporali delle attività e degli impianti con l'indicazione dell'eventuale carattere stagionale, la durata del periodo diurno e notturno, la continuità o discontinuità di tale durata, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti rumorose, ecc.
- Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o all'attività e loro ubicazione, nonché l'indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso tali dati non siano disponibili, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere, inoltre, indicata la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili;
- Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- Identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio;
- Planimetria dell'area di studio, ove per area di studio si intende la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l'esercizio dell'opera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili;
- Planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione scala adeguata (ad es. 1:2000) ove indicare l'ubicazione di quanto previsto in progetto, dei ricettori, delle principali sorgenti sonore preesistenti con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Con il termine ricettori deve intendersi qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative o allo svolgimento della vita sociale della collettività ed infine le aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.
- L'indicazione della classe acustica di appartenenza ai sensi della classificazione acustica del territorio comunale deliberata con atto di C.C. n. 55/2003;
- Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche.
- Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale.
- Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuti all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori dell'ambiente circostante; deve essere inoltre valutata la rumorosità delle aree destinate a posteggio e a manovra dei veicoli.
- Descrizione dei provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida che si intendono adottare al fine di ricondurre al rispetto dei limiti assoluti della classe di appartenenza.
- Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione dei siti di cantiere, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee.
- Programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;
- Indicazione del provvedimento regionale in cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95 art. 2 commi 6 e 7.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo o di potenziale inquinamento acustico derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Ai

fini della semplificazione del documento da produrre, tale documento può anche non contenere tutti gli elementi indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica, nonché la documentazione di impatto acustico, sono sottoposte al parere del settore ambiente che ha facoltà di avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale ARPA V.C.O.

ART. 6 Valutazione clima acustico

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili occorre presentare una valutazione ambientale di clima acustico nei seguenti casi:

SCUOLE E ASILI NIDO

OSPEDALI

PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI

CASE DI CURA E RIPOSO

NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI REALIZZATI IN PROSSIMITA' DI IMPIANTI O INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE O POSTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI

Relativamente alla documentazione tecnica per la valutazione di clima acustico da produrre nei casi riportati, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7 Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili

Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Le aree sopracitate, unitamente alle aree di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, dovranno essere appositamente autorizzate, secondo le modalità espresse dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8 Modalità di concessione delle autorizzazioni in deroga.

Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, le aree di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, che possono originare rumore, o le attività che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo, devono presentare domanda di autorizzazione per l'espletamento delle attività in deroga ai limiti di emissione/immissione sonora su apposito modulo di cui all'allegato B, e possono essere oggetto di apposita autorizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare il provvedimento di autorizzazione in deroga, ad esclusione del provvedimento autorizzativo relativo alle attività di cantiere, dovrà essere intestato al titolare o avente titolo dell'attività, individuare il luogo dell'attività temporanea ed indicare i limiti temporali della deroga, sia in termini di giorni che di orari e gli eventuali accorgimenti atti a ridurre al minimo l'impatto acustico.

Relativamente alle attività di cantiere, dovrà essere adottata un'autorizzazione in via generale , di durata temporanea (ad es. un anno), suscettibile di rinnovo ove saranno fissati gli orari e le giornate delle attività di cantiere come di seguito riportati:

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 per tutti i giorni lavorativi, con esclusione di quelli prefestivi e festivi.

Nel caso in cui i titolari di cantiere dovessero avere necessità di ottenere deroghe particolari sia per quanto riguarda gli orari, sia per quanto riguarda le giornate lavorative, dovranno seguire la procedura ordinaria disciplinata dal presente articolo.

Relativamente alle autorizzazioni provvisorie rilasciate per le attività di cantiere di lavoro verrà valutata anche la possibilità, laddove necessario, di concedere dette autorizzazioni anche per gli orari notturni.

Al verificarsi di particolari situazioni o di esigenze dei ricettori prospicienti le attività di cantiere, dovranno essere adottati provvedimenti specifici connessi alla tutela di particolari situazioni che potrebbero emergere durante le attività di cantiere.

L'amministrazione può assoggettare all'autorizzazione in deroga, di cui al presente articolo e nei limiti indicati nell'articolo 2 della legge 447/95 e nel D.P.C.M. 14.11.1997, anche le attività svolte all'aperto finalizzate all'igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, per la manutenzione delle aree verdi sia pubbliche che private.

L'amministrazione comunale può, per motivate e particolari condizioni, comunque revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate.

Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno prevedere riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24.00.

Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 9 Attività di vigilanza e controllo

Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, anche mediante l'intervento dei dipartimenti provinciali o sub-provinciali dell'ARPA.

NOTE

Il documento di Valutazione di Impatto Acustico deve essere redatto da professionisti competenti in acustica riconosciuti dalle Regioni, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004 (disponibile sul sito Comune di Verbania)

Il documento di Valutazione di Clima Acustico deve essere redatto da professionisti competenti in acustica riconosciuti dalle Regioni, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 46-14762 del 14.02.2005 (disponibile sul sito Comune di Verbania)

Tutta la documentazione deve essere presentata in n. 2 copie.

Dal momento che in alcuni casi è stato riscontrato che viene tutt'ora utilizzato il vecchio modello (Allegato A) della precedente, superata, versione del Regolamento comunale, si invitano i tecnici competenti ad utilizzare esclusivamente le indicazioni riportate nella succitata D.G.R.